

Relazione illustrativa

Proposta di legge - Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare

Nell'ordinamento nazionale il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato per la prima volta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 254-256, legge n. 205 del 2017), che al comma 255 lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti.

Con tale termine (letteralmente "prestatore di cura") è infatti individuata la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche con disabilità, di cui si prende cura in un ambito domestico. Il caregiver familiare, in genere un familiare di riferimento per la persona che necessita di cura, si distingue dal caregiver professionale rappresentato da un assistente familiare che accudisce la persona non-autosufficiente, sotto la verifica, diretta o indiretta, di un familiare.

La presente proposta di legge ha la finalità di favorire la promozione e la diffusione della figura del caregiver familiare, elemento di fondamentale rilevanza all'interno della rete del welfare locale.

Il caregiver familiare svolge i seguenti compiti:

- a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo, garantendole la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;
- b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali;

A supporto del caregiver opera la rete di sostegno, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, che interagisce con il caregiver e lo coinvolge nei percorsi per la definizione e attuazione del progetto di assistenza individualizzato (PAI) o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità.

Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.

La legge persegue altresì l'obiettivo di riconoscere e tutelare i bisogni dello stesso caregiver attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione della sua attività dentro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari assicurati da aziende unità sanitarie locali, zone distretto, società della salute e comuni.

Articolato

L'articolo 1 stabilisce la finalità della proposta di legge, relativa alla promozione e valorizzazione della figura del caregiver familiare, riconoscendone il ruolo di componente informale della rete di assistenza alla persona e di figura cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

L'articolo 2 definisce il ruolo del caregiver familiare, come colui che opera in modo volontario, gratuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato

(PAI) o del progetto di vita, nel caso di persona con disabilità. Egli è coinvolto attivamente, dai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita.

L'articolo 3 ricorda che il caregiver familiare è un elemento cruciale all'interno della rete del welfare locale e ne prevede il coinvolgimento nella definizione e nella valutazione del PAI o progetto di vita: i competenti servizi sociali, sanitari e socio sanitari gli assicurano supporto e affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza, inoltre Regione, Aziende sanitarie ed enti locali promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenerne il ruolo.

L'articolo 4 individua gli elementi che costituiscono la rete di sostegno al caregiver familiare: il responsabile del caso, il medico di medicina generale, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché il volontariato.

L'articolo 5 prevede che il Centro di Ascolto Regionale - istituito con delibera di Giunta regionale n. 88 del 9 febbraio 2009 e in ultimo riorganizzato attraverso la delibera di Giunta regionale n. 214 del 6 marzo 2023 - fornisca al caregiver familiare un servizio telefonico di informazione ed orientamento ed un supporto psicologico necessario per mantenere il benessere e l'equilibrio personale nel prestare assistenza al proprio familiare.

L'articolo 6 descrive gli interventi della Regione per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare e le iniziative di informazione, valorizzazione e di aggiornamento sul ruolo del caregiver, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

L'articolo 7 individua i contenuti della clausola valutativa e **l'articolo 8** stanziava le risorse per l'attuazione della legge.